



Decreto Dirigenziale n. 36 del 17/02/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, inquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 ART. 269 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.
DITTA:TARALLIFICIO DAMIANO S.R.L. - S. LORENZELLO (BN) - VIA FONTANA.
LAURENZIELLO,38S.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.lgs 152/06, recante norme in materia ambientale attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- che il suddetto Decreto ha abrogato il DPR 203/88, i DPCM 21/07/89 e 25/07/91, il D.M.12.07.90;
- che l'art. 269 comma 1 del D. lgs 152/06 prevede che "fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione".
- che il Sig. Antonio Federico, nato a S. Lorenzello (BN), il 21/11/76, legale rappresentante della ditta Tarallificio Damiano S.r.l. già autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 16 del 28/02/11, con sede legale e stabilimento sito in S. Lorenzello (BN), via Fontana Laurenziello, 38S, esercente l'attività di "Panificio, biscottificio", ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell' art. 269 comma 8 per la modifica dell'impianto;
- che, allegata all'istanza, è stata prodotta apposita relazione a firma di tecnico abilitato nella quale è attestato il rispetto dei limiti delle emissioni a norma delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi nella seduta del 22/12/11, della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i.;
- del parere favorevole espresso dall'ARPAC con nota prot. 972668 del 22/12/11 con prescrizioni;
- dell'assenso del Comune di S. Lorenzello (BN) e dall' Amm.ne Prov.le, acquisito ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 legge 241/90;

VISTO

- il D.lgs 152/06 smi;
- la Legge n. 61/94;
- la Legge n. 127/97;
- la Legge Regionale n. 10/98;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 19/01/01;
- la Delibera di G.R. n. 4102/92;
- la Delibera n. 3466 del 03/06/00;
- il D.D. n. 9 del 20/04/11 del Coordinatore dell'AGC 05.

VISTA

La proposta del responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità resa dal responsabile della Posizione Organizzativa competente, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività;

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata,

- 1 autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, la Ditta Tarallificio Damiano S.r.l., legalmente rappresentata dal Sig. Antonio Federico, nato a S. Lorenzello (BN), il 21/11/76, con stabilimento sito in S. Lorenzello, via Fontana Laurenziello, 38S, alle emissioni in atmosfera relative all'attività di "Panificio, biscottificio", e di seguito specificati:
 - Punto di emissione E1 (Forno1-bruciatore Avanzini) con emissione di polveri-NOx-SO2;
 - Punto di emissione E2 (Camera forno) con emissione di vapore acqueo;
 - Punto di emissione E3 (Forno 2 – bruciatore Avanzini) con emissione polveri-NOx – SO2;
 - Punto di emissione E4 (Camera1- forno2) con emissione di vapore acqueo;
 - Punto di emissione E5 (Camera2 – forno 2) con emissione di vapore acqueo;
 - Punto di emissione E6 (Forno 3 – bruciatori Avanzini) con emissione di vapore acqueo;
 - Punto di emissione E7 (Camera forno 3) con emissione di vapore acqueo;
 - Punto di emissione E8 (Forno4- bruciatore Avanzini) con emissione polveri-NOx – SO2;
 - Punto di emissione E9 (Camera Camera forno 4) con emissione di vapore acqueo;
 - Punto di emissione E10 (Forno 5 – bruciatore Avanzini) con emissione di polveri-NOx – SO2;
 - Punto di emissione E11 (Camera forno) con emissione di vapore acqueo;

- Punto di emissione E12 (Bollitore taralli – bruciatore Avanzini) polveri-NOx – SO2;
 - Punto di emissione E13 (Cappa vasca di bollitore taralli) con emissione di vapore acqueo;
- 2 Obbligare la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni :
- a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella perizia tecnica allegata all'istanza (prot. 888056 del 23/11/11);
 - b) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - c) contenere le emissioni prodotte, sin dalla fase di messa in esercizio dell'impianto, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - d) le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte, dovranno essere effettuate ogni **due anni**. Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di S. Lorenzello (BN) al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento, alla ASL di Benevento;
 - e) rispettare quanto stabilito dall'art 269 comma 5 del D.lgs 152/06 in particolare:
 - comunicare, almeno 15gg prima la data di messa in esercizio dei nuovi impianti;
 - effettuare, in un periodo continuativo di 10 gg di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, e con una misurazione delle emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15gg le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento di Benevento, al Dipartimento Prov.le ARPAC di Benevento;
 - f) la messa a regime dei nuovi impianti dovrà avvenire entro 60gg dalla data di messa in esercizio;
 - g) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3 la presente autorizzazione, sostituisce l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 343 del 25/05/05 e successive volture di cui al D.D. n. 30 del 08/03/06 e D.D. n. 16 del 28/02/11, ed ha la durata di **15 (quindici) anni** a decorrere dalla data di adozione del presente atto. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza della presente autorizzazione;
- 4 demandare all'ARPAC di Benevento, ai sensi dell'art.5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5 precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n. 750/04, sono a carico della ditta interessata;
- 6 stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore Prov.le per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs 152/06;
- 7 notificare il presente atto alla Ditta Tarallificio Damiano S.r.l.;
- 8 darne comunicazione all'Assessore al ramo;
- 9 trasmettere il presente atto all'A.G.C. Ecologia e Tutela Ambiente;
- 10 inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di S. Lorenzello (BN), alla ASL di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;
- 11 trasmettere copia del presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Dott. Antonello Barretta

